

# Corte appello sez. II - Firenze, 25/05/2022, n. 1040

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
Sezione Seconda civile

Così composta:

dott. Edoardo Monti                   Presidente  
dott. Ludovico Delle Vergini Consigliere  
dott.ssa Annamaria Loprete   Consigliere rel.  
Ha pronunciato la presente

### SENTENZA

Nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1215 del ruolo generale della Corte dell'anno 2018 promossa

Da

C.S. e M. M. rappresentate e difese dall'Avv. Francesca Leonardi del foro di Ravenna, giusto mandato in calce dell'originale della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado

Appellanti

Contro

Fallimento M. E. S.r.l., in persona del Curatore, Dr.ssa M. E. S., rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Costa come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

Convenuta in appello

M. F. e M. C.

Convenuti in appello contumaci

Oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 66 L. Fall.

Trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 15.06.2021 sulle seguenti conclusioni:

Per l'appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e respinte, in accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza impugnata,

nel merito. Pregiudizialmente, dichiarare la nullità della sentenza n. 3676/2017 emessa dal Tribunale di Firenze in data 14.11.2017, in pari data pubblicata e, ove non ritenga di annullare definitivamente la sentenza impugnata, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in ogni caso riformare in toto l'appellata sentenza n. 3676/17, emanata dal Tribunale di Firenze in data 14/11/2017, in pari data pubblicata e non notificata, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di appello proposti, respingendo ogni domanda eventualmente proposta da parte appellata.

Con vittoria, delle spese e compensi professionali, oltre oneri fiscali e di legge, dei due gradi del giudizio."

Per il fallimento convenuto:

"il Fallimento M. E. S.r.l. rileva, preliminarmente, il mancato

deposito telematico da parte delle appellanti dell'atto di integrazione del contraddittorio nei riguardi dei litisconsorti pretermessi C. e F. M.; 2) invero, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 15/01/2020, il Collegio concedeva alle sig.re C.S. e M. M. termine perentorio sino al 31/05/2020 per l'integrazione del contraddittorio, rinviando la causa all'udienza del 20/01/2021 (poi differita al 15/06/2021); 3) a tal proposito giova rammentare che ai sensi dell'art. 16 bis, co. 1, D.L. 18/10/2012, n. 179 conv. con modif. dalla L. 17/12/2012, n. 221, nei procedimenti civili il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche; 4) nel caso di specie parte avversa non ha effettuato alcun deposito telematico dell'atto di chiamata del terzo iussu judicis nel termine perentorio fissato dal giudicante; 5) circostanza, quest'ultima, che non può essere superata attraverso l'eventuale deposito in cancelleria della citazione in formato cartaceo, atteso che il deposito effettuato con modalità diversa da quella telematica risulta inammissibile, improcedibile o comunque irricevibile, senza alcuna possibilità di sanatoria ex art. 156, co. 3, c.p.c. (Trib. Avellino, 24/06/2020, n. 987; Trib. Avellino, 25/10/2019; Trib. Cremona, 08/01/2019; Trib. Arezzo, 12/06/2018); 6) siffatto contegno processuale si pone, dunque, in obiettiva violazione dell'ordine impartito dal Collegio all'udienza del 15/01/2020; 7) pertanto, si eccipisce l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti cui all'art. 307, co. 3, c.p.c.; 8) nella denegata ipotesi in cui l'adito giudicante intendesse rigettare la suesposta eccezione di rito, questa difesa insiste affinché sia pronunciata ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., con conseguente conferma della sentenza n. 3676/2017, pubblicata il 14/11/2017"

## FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3676 del 14.17.2017, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla Curatela del Fallimento M. E. s.r.l. nei confronti dei convenuti M. M. in veste di trustee e di M. F., M. C. e C.S., in qualità di eredi del debitore disponente M. P., ha dichiarato l'inefficacia rispetto alla medesima Curatela degli atti di conferimento di vari beni personali di M. P. nel trust "M. I", costituito con atto redatto in data 11.12.2009 nella Repubblica di San Marino, legalizzato in data 18.12.2009 e depositato il 30.12.2009, in quanto lesivo delle ragioni dei creditori del fallimento, ed ha condannato i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite.

Il giudice di primo grado ha preliminarmente ritenuto sussistente la legittimazione passiva dei convenuti, odierni appellanti, in quanto la revocatoria di un trust comporta la citazione, da parte del creditore, anche del debitore disponente del trust medesimo (c.d. settlor) e, se questo è nel frattempo deceduto, dei suoi eredi. Ha ritenuto inoltre che gli odierni appellanti rivestissero ai fini del presente giudizio a tutti gli effetti la qualità di eredi di M. P. in quanto la documentata rinuncia da parte dei

convenuti all'eredità di P. M. era avvenuta solo nell'anno 2015, a distanza di quattro anni dalla nomina da parte di costoro di un nuovo trustee, nella persona di M. M., con atto notarile del 2011, atto che è stato ritenuto dal Tribunale, a quel momento, incompatibile con un atto di rinuncia all'eredità. Ha inoltre rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da M. M. rilevando che la medesima non fosse stata citata solo come erede o in proprio, ma proprio in qualità di trustee, ossia gestore del trust, sì da ritenere la sua legittimazione passiva proprio correlata a tale qualifica e quale necessario contraddittore in veste di fiduciaria titolare dei beni conferiti nel trust.

Nel merito dell'azione, il Tribunale ha ritenuto integrati tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Ha considerato in primis che la curatela avesse adeguatamente addotto la sussistenza di una ragione di credito nei confronti del debitore M. P., perché questi, quale socio accomandatario nonché amministratore della M. E. s.a.s. illimitatamente responsabile (prima che la società fosse trasformata in s.r.l.) si era reso responsabile di una serie di atti di mala gestio in danno della società dal medesimo amministrata, sin da epoca antecedente, prossima e successiva alla istituzione del trust (anni 2009-2010), assumendo rilevanza la causa genetica o generativa dell'obbligazione e quindi potendosi totalmente prescindere dalla circostanza che il credito non fosse stato ancora giudizialmente accertato o che avesse natura litigiosa. Tali fatti di mala gestio venivano indicati nel pagamento, con denaro della società, di spese notarili necessarie per la redazione di atti (i trust familiari) estranei ai fini sociali (docc. da 7 a 16); nella ingiustificata rinuncia a crediti, vantati dalla società, nei confronti di altri soci, familiari dell'amministratore P. M. (docc. da 18 a 22); infine, nel finanziamento da parte della M. s.a.s. in favore di società partecipate, nonostante il sorgere di ingenti debiti tributari e le difficoltà finanziarie su di essa gravanti (docc. da 23 a 34). Ha reputato sussistente l'evenus damni consistito, attraverso la creazione del trust e del conferimento in esso dei beni del debitore, di un vincolo di destinazione su numerosi beni immobili e quote societarie del disponente P. M. così pregiudicando la garanzia patrimoniale generica di tutti i creditori sociali prevista all'articolo 2740 c.c. Infine, ha ritenuto che il conferimento dei beni nel trust integrasse un atto dispositivo a titolo gratuito in quanto non comportante obblighi rispetto ai beneficiari dello stesso, e in ragione di ciò, la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori (scientia damni) o addirittura la dolosa preordinazione di arrecare pregiudizio ai creditori, dovesse sussistere solo in capo al debitore disponente M. P., e non anche in capo ai beneficiari del trust.

Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.

Avverso questa decisione hanno interposto appello C.S. e M. M. facendo valere i seguenti motivi di censura:

1) Nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, per mancata evocazione in giudizio degli effettivi eredi del Signor M. P..

a) Relativamente alla legittimazione passiva di M. M. in proprio. Le appellanti sostengono innanzitutto che M. M., figlia del defunto disponente M. P., era stata erroneamente citata in giudizio in proprio,

quale erede del M. e non nella sua qualità di trustee (amministratrice fiduciaria) del trust M. I, con la conseguenza che difettando la sua qualità di erede, il contraddittorio non per questo poteva dirsi comunque instaurato nei confronti della stessa nella sua veste di trustee.

b)La sentenza era poi manifestamente illogica e contraddittoria relativamente alla affermazione della sussistenza stessa della legittimazione passiva di M. M. e C.S. nella loro qualità di eredi del Signor M. P.. Le appellanti sostengono che M. M. e C.S. non potevano essere chiamate in giudizio quali eredi di M. al tempo della notifica dell'atto di citazione in primo grado, in quanto esse erano "semplici chiamate all'eredità" e che nelle more del relativo processo avevano rinunciato all'eredità. L'errore del Tribunale sta quindi nel fatto di aver sostenuto la qualità di eredi in capo a tutti gli odierni convenuti nonostante la documentata rinuncia e soprattutto perché illogica era l'affermazione secondo cui i convenuti fossero da considerarsi eredi "ai limitati fini della presente causa". Il Tribunale per poter invalidare e non considerare quella rinuncia in quanto preclusiva all'acquisizione della qualità di erede, avrebbe dovuto dichiarare a monte la nullità della rinuncia stessa all'eredità, mentre tale accertamento era mancato.

Rilevano inoltre l'incongruità della affermazione della assunzione della qualità di erede da parte delle appellanti anche sotto l'ulteriore profilo della insussistenza della volontà negoziale di accettare l'eredità, in quanto deve sussistere in capo agli eredi chiamati la precisa consapevolezza di porre in essere l'accettazione dell'eredità, trattandosi di una dichiarazione di volontà negoziale. Tale consapevolezza invece non è riscontrabile nel caso in esame in quanto nell'atto notarile del 28.1.2011 con cui è avvenuta la nomina del nuovo Trustee nella persona di M. M., l'affermazione che i tre figli del M. P. nonché la moglie C.S. fossero gli eredi di questi, non costituisce una espressa manifestazione di volontà degli appellanti, ma solo un'indicazione effettuata dal notaio.

Da ultimo sostengono che al momento del decesso di M. P. tutti i beni del defunto erano confluiti nel Trust "M. I" e non facevano parte del suo asse ereditario, essendo dallo stesso de cuius amministrati quale trustee, ovvero quale proprietario fiduciario nell'interesse esclusivo dei beneficiari del trust.

2) Errata valutazione nel merito circa la sussistenza dei presupposti e/o degli elementi per l'esercizio dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c.

Deducono che il pregiudizio patrimoniale (eventus damni) ricorre allorquando vi sia il concreto pericolo che il patrimonio del debitore, per effetto dell'atto dispositivo – in questo caso il conferimento dei beni personali nel trust - risulti insufficiente a far fronte ai relativi debiti e quando l'asserito credito sia comunque accertabile e non – come nel caso di specie – quando tale credito sia solo meramente eventuale.

Nell'odierno giudizio invece la Curatela aveva specificato la sussistenza di una ragione di credito nei confronti del M. P. deducendo che questi negli anni 2009- 2010, quando la società rivestiva ancora la forma di una società in accomandita semplice, avrebbe posto in essere una serie di atti gestori che avrebbero impoverito la società in danno dei creditori sociali, tanto da doversi fare applicazione della

norma specifica di cui all'art. 2260 c.c. (prevista per la società semplice ma valevole anche per la società in accomandita semplice) e che benché la forma giuridica della società fosse stata poi mutata in una s.r.l. – trasformazione effettuata con rogito Notaio B. il 18.1.2011 da parte dei figli e della moglie del M. P. quali soci della società dopo il suo decesso– persisteva comunque la responsabilità dell'accomandatario amministratore, di cui la Curatela avrebbe chiesto l'accertamento in un separato giudizio.

Al contrario, sostengono le appellanti che il Fallimento M. E. S.r.l non vanterebbe alcun diritto di credito nei confronti di M. P. e, anche a voler sostenere la responsabilità di questi per fatti di mala gestio, la curatela non potrebbe intentare alcuna causa ex art. 2260 cc. perché era ormai avvenuta la trasformazione della società da S.A.S in società di capitali il 18.1.2011, essendo tale azione esperibile solo dalle società di persone.

Rilevano ulteriormente: l'art. 2260 c.c. prevede che la società –nel caso che interessa la M. E. S.a.s. e non la M. E. S.r.l. - possa esperire azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore per l'adempimento degli obblighi ad esso imposti dalla legge e dal contratto sociale, mentre il creditore sociale può proporre azione di responsabilità nei confronti degli amministratori solo ex art. 2043 c.c. Quindi, l'azione ex art. 2260 c.c. avvantaggerebbe la società (non i creditori), e quindi gli stessi soci della S.a.s.

L'art. 2260 cc prevede poi che sia solo la Società (di persone) a poter intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti del socio amministratore mediante procedure, limitazioni e prescrizioni proprie: nel caso in esame, la M. E. SAS non esiste più, essendosi la stessa trasformata in SRL nel gennaio del 2011, trasformazione avvenuta regolarmente, in ottemperanza alle norme previste dal codice civile, con tutte le iscrizioni, trascrizioni e formalità del caso, trasformazione mai impugnata dai creditori della SAS (v. doc.ti 3, 3° e 4 comparsa costituzione e risposta C.S.).

Ma a prescindere da tale considerazione, non è stato chiesto da parte della curatela attrice l'accertamento della responsabilità ex art. 2260 c.c., a distanza di quattro anni dal fallimento (dichiarato nel 2013) e tale impasse doveva essere valutata dal Giudicante per escludere la sussistenza del presunto diritto di credito vantato in tale sede dal Fallimento.

In conclusione: lamentano le appellanti che il Tribunale avrebbe accolto la domanda revocatoria non già sulla base di un credito seppur litigioso in corso di accertamento fondato sulla asserita responsabilità dell'amministratore ex art. 2260 c.c. ma solo sulla base del fumus di un credito per il quale non era stata avanzata azione di accertamento da parte della Curatela, anche a voler ritenere che essa fosse legittimata a farlo, una volta che la società si era trasformata da s.a.s. in s.r.l. e una volta accertato che tale trasformazione era avvenuta quando M. P. non era più socio della M. s.r.l.

Quanto al diverso presupposto della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia fraudis), sostiene che la controparte avrebbe dovuto produrre prova della

pendenza di un procedimento volto all'accertamento del credito. Ritiene che il giudice di primo grado abbia errato sia nel fare riferimento all'ordinanza delle SS UU n. 9440/04, la quale richiama comunque la prova dell'esistenza di un credito, sia pur eventuale e/o litigioso con onere dell'attore di provare l'esistenza di un procedimento già iniziato, sia per aver confuso il concetto di credito eventuale, in quanto soggetto a termine e/o condizione, con quello di "fumus del credito".

Quanto all'elemento soggettivo, parte appellante afferma infine che la controparte avrebbe dovuto provare la dolosa preordinazione dell'atto di disposizione in quanto l'istituzione del trust e il conferimento dei beni personali del debitore nel Trust sarebbero anteriori alla insorgenza dell'asserito credito risarcitorio.

3) Erroneità della sentenza per non avere valutato la documentazione prodotta da parte di C.S., da cui emergerebbe la prova della insussistenza di ogni profilo di responsabilità di M. P. nella sua veste di accomandatario e amministratore della M. E. s.a.s.

Dalla perizia versata in atti resasi necessaria per la trasformazione della Società da S.a.s a S.r.l. ex art. 2500 ter c.c. si evince che la Società M. E. non versava in condizioni economicamente precarie, stante un patrimonio netto al 2011 di € 2.220.000,00, e considerato l'avviso di Equitalia Romagna del 29.07.2011, dal quale la società risultava essere creditrice di € 350.000,00, oltre interessi in ragione del rimborso IVA per l'anno 2010.

E ancora: il Giudice di primo grado neppure aveva analizzato la testimonianza della D.ssa S. (doc. 6 parte C.S. primo grado) resa in data 13.04.2016 nel procedimento penale R.G.N.R. 3695/14 del Tribunale di Firenze, là dove la stessa rettifica l'importo erogato dalla M. E. Sas a Celle Srl da € 250.000,00 a € 154.000,00 ed aggiunge che l'erogazione di tali importi era giustificata (pag. 17 doc 6 in atti), andando di fatto a correggere le proprie convinzioni circa un punto saliente delle motivazioni addotte in citazione. La stessa Savona, poi, definisce solamente "imprudente" l'operazione finanziaria effettuata in favore di Celle S.r.l.

Ritengono infine le appellanti che non corrisponda al vero il fatto che la società sia stata gravata delle spese notarili e che la stessa abbia rinunciato ai propri crediti.

Si è costituito il Fallimento M. E. S.r.l, che ha preliminarmente chiesto che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di F. M. e C. M. in qualità di eredi di M. P. la cui citazione era stata pretermessa dalle appellanti e nel merito ha resistito all'appello chiedendone il rigetto sotto tutti i profili di censura.

La Corte, con ordinanza del 15.01.2020, ha disposto che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di F. M. e C. M. avvenisse a cura della parte appellante entro il 31.05.2020.

La parte convenuta in appello, con la nota di trattazione scritta depositata il 9.06.2021, ha eccepito il mancato deposito telematico da parte degli appellanti dell'atto di integrazione del contraddittorio nei

confronti dei litisconsorti pretermessi C. e F. M.. In data 11.06.2021 la parte appellante con il deposito delle note di trattazione scritta (successive al deposito di quelle della curatela) ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica ai contraddittori pretermessi ordinata dalla Corte ex art. 331 c.p.c., notifica effettuata in data 23.05.2020.

La causa è stata trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 15.06.2021 con concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

\*\*\*\*\*

Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla curatela di "estinzione del giudizio" per mancata integrazione del contraddittorio. Dalla documentazione depositata in atti emerge la tempestività della notificazione dell'atto di appello ordinata dalla Corte ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di F. M. e C. M. in quanto avvenuta in data 23 maggio 2020, dunque entro il termine perentorio del 31 maggio 2020 indicato da questa Corte con l'ordinanza del 15 gennaio 2020.

Il deposito della integrazione del contraddittorio è avvenuto prima della assunzione della causa in decisione e come tale non è invocabile l'inammissibilità dell'impugnazione ex 331 c.p.c. più che la invocata estinzione eccepita dalla Curatela.

Nel merito tutti i motivi di impugnazione devono essere disattesi e l'appello deve essere rigettato.

Quanto al primo motivo, questo deve essere innanzitutto disatteso per quanto concerne l'asserito difetto di legittimazione passiva di M. M. in quanto citata "in proprio e non nella qualità di trustee": l'affermazione è smentita dal tenore complessivo dello stesso atto di citazione nel quale il Fallimento espressamente indica la stessa M. M. convenuta in quanto "trustee nominata a seguito del decesso del sig. P. M.". La dizione "in proprio" contenuta nella parte finale della citazione, prima dell'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, consiste quindi in una mera imprecisione che non ha alcuna conseguenza sulla determinatezza e specificità della domanda attorea e sulla evocazione in giudizio della convenuta.

Parimenti il motivo di appello deve essere disatteso anche nella parte in cui contesta che la sentenza di primo grado abbia ritenuto M. M. e C.S. legittimate passive in qualità di eredi di M. P.. Dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado emerge che, oltre che in qualità di eredi, esse siano state chiamate in giudizio, la prima, anche come trustee, e la seconda anche come beneficiaria del trust per un periodo di 60 anni (pp. 23 e 24 dell'atto di citazione) e come tali legittimate a stare passivamente in giudizio proprio in tali vesti: M. M. necessariamente in quanto intestataria fiduciaria dei beni (trustee), la C.S. anche in qualità di beneficiaria, sebbene la sua evocazione in giudizio in tale veste implichi solo un litisconsorzio facoltativo e non necessario (Cass n. 1826 del 2022 e Cass n. 29727 del 2019).

Il punto più problematico del motivo sta nell'eccepito difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti in qualità di eredi del debitore disponente (settlor) del trust e la questione sul punto merita un approfondimento ulteriore rispetto alle argomentazioni spese dal primo giudice.

Le due appellanti hanno infatti addotto di aver rinunciato all'eredità del defunto M. P. e così anche i convenuti chiamati ad integrare il contraddittorio M. F. e C., con atto di rinuncia depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Ravenna in data 13.2.2015, cosicché la sentenza sarebbe nulla perché emessa senza la valida citazione in giudizio dei soggetti destinati, in ragione della successione universale, a rappresentare la posizione del debitore disponente.

L'eccezione e l'impugnazione sul punto è totalmente infondata in quanto la difesa delle appellanti trascura completamente di considerare le norme che governano un trust, istituto speciale derivato dalla legislazione anglosassone, la cui disciplina è obbligatoriamente dettagliata nell'atto c.d. di Instrumentum del Trust che ha forgiato lo stesso disponente all'atto della istituzione del patrimonio segregato, avvenuta nel caso di specie con rogito notarile effettuato nella Repubblica di San Marino in data 11.12.2009.

Le due appellanti sostengono infatti che la nomina del nuovo trustee nella persona di M. M. con l'atto notarile del 28.1.2011 non poteva essere affatto interpretata come atto espressivo di una avvenuta accettazione dell'eredità di M. P. – tanto vero che tutti gli eredi legittimi chiamati all'eredità hanno poi rinunciato a tale eredità nel 2015 – e che la dizione dei nominanti "in qualità di eredi di M. P." era stata adottata ad iniziativa del notaio, ma non era riferibile alla loro volontà di nominare il nuovo trustee nella predetta qualità.

L'affermazione è totalmente infondata, se solo si considera che intanto è stato possibile nominare in nuovo trustee (con scelta riservata alle due appellanti, unitamente a M. C. e M. F.), proprio perché costoro erano gli eredi legittimi di M. P. dal momento che alla clausola 2.6 dell'Instrumentum del trust tale nomina poteva essere effettuata esclusivamente dagli eredi del disponente o settlor: "il trustee è sempre nominato o revocato dal disponente o, in mancanza, dai suoi eredi, che abbiano raggiunto la maggiore età e abbiano la capacità di agire".

Il notaio dunque prima di rogare l'atto e di dare atto della nomina del nuovo fiduciario, proprietario del patrimonio segregato in trust, avrebbe dovuto necessariamente accertarsi se coloro che richiedevano di effettuare la nomina del nuovo trustee fossero legittimati a farlo (avendo potuto ad esempio il disponente stabilire, a suo piacimento, che la nomina competesse ai beneficiari, ovvero ad un terzo, come il presidente del Tribunale o altri) e quindi se la nomina è stata effettuata è solo ed esclusivamente perché il notaio ha dato atto che essa proveniva legittimamente dagli unici legittimati ad effettuarla, ovvero gli eredi legittimi di M. P..

Una volta che costoro hanno nominato il trustee lo hanno fatto dunque consapevolmente in quanto eredi di M. P. e non già quali beneficiari del trust, avendo in questo modo palesato di aver accettato



l'eredità. *Rebus sic stantibus*, allora correttamente deve invocarsi il principio *semel heres semper heres* che impone al chiamato che abbia accettato l'eredità l'onere di non potersi più legittimamente rinunciare, essendo l'accettazione, a differenza della rinuncia, un atto puro ed irrevocabile, giusto disposto dell'art. 475 c.c. (Cass. sent. 08/04/2013 n. 8529). Nella fattispecie, coniuge e figli del *de cuius* hanno accettato l'eredità prima di rinunciare ad essa, come chiaramente desumibile dall'atto di nomina del nuovo trustee subentrato allo scomparso P. M.. Come reso evidente dalla riferita disciplina dell'*instrumentum*, presupposto indispensabile per il legittimo esercizio del potere di nomina del trustee, era l'accettazione dell'eredità, in forza della quale si acquisiva la qualità di erede e con essa il diritto di nominare il trustee. In definitiva, detta accettazione di eredità è risultata antecedente rispetto alla rinuncia successivamente formalizzata.

In conseguenza, la rinuncia effettuata a distanza di ben quattro anni, in data 13.2.2015, deve considerarsi *tamquam non esset* (di recente, la giurisprudenza di legittimità, conformemente al richiamato orientamento, ha stabilito che la rinuncia all'eredità effettuata dal soggetto divenuto maggiorenne non ha effetti nel caso in cui il medesimo, tramite il proprio legale rappresentante, abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario al tempo in cui era in età minore Cass. sent. n. 15267 del 05/09/2019).

Non è fondata l'asserzione secondo cui, la mancata acquisizione della qualità di eredi dipenderebbe dal fatto che, con la segregazione dei beni personali del sig. P. M. nel trust "M. I", risultava impedito agli eredi l'acquisizione della proprietà di siffatti beni e, dunque, non essendovi un attivo oggetto di successione, coniuge e discendenti non potevano acquisire il titolo di eredi: trattasi di un assunto privo di fondamento giuridico, dal momento che la successione *mortis causa* comporta il subentro degli eredi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del *de cuius*, quindi, il solo fatto di aver acquisito il potere di nomina del trustee per effetto di successione ereditaria e di averne in concreto poi disposto attraverso la nomina è idoneo a creare i presupposti per l'accettazione dell'eredità *per facta concludentia* e quindi per l'acquisto della qualità di erede. Del resto costituisce circostanza pacifica che "poichè lo scopo della successione universale è appunto quello di assicurare la trasmissione della generalità dei rapporti giuridici dal *de cuius* all'erede, la stessa è destinata a verificarsi anche quando la trasmissione si limiti ai soli rapporti passivi, non configurandosi quindi coesistente al fenomeno successorio il subentro anche nella titolarità di situazioni attive" (Cass. sent. n. 4695 del 23/02/2017).

Parimenti priva di fondamento è l'asserzione secondo cui la mancata dichiarazione di "nullità" della rinuncia all'eredità dei convenuti in primo grado da parte del giudice avrebbe reso ineluttabilmente efficace il riferito atto unilaterale: osserva la Corte che l'atto nullo è improduttivo di effetti *ex tunc*, e, considerata la natura dichiarativa dello specifico provvedimento giurisdizionale, si ritiene sufficiente che la nullità possa essere dichiarata, come avvenuto nella fattispecie, anche solo *incidenter tantum*; il Tribunale aveva anche motivato poi sulla assunzione della qualità di eredi dei convenuti deducendo che "... ponevano in essere una condotta incompatibile con tale rinuncia ovvero la nomina di un nuovo trustee ...", con ciò giustificando l'implicita declaratoria di inefficacia di detta rinuncia.

Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo, concernenti, il secondo, l'errata valutazione dei presupposti e/o elementi costituenti l'azione pauliana, il terzo la inesistenza ab origine del credito risarcitorio per avere il Tribunale omissso di valutare i documenti prodotti dalle appellanti.

Partendo dal secondo motivo le appellati hanno innanzitutto contestato la possibilità di ravvisare in astratto un credito del Fallimento M. E. s.r.l., presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione revocatoria, adducendo che la domanda ex art.2901 c.c. era stata avanzata affermando la sussistenza solo del fumus di un credito risarcitorio del fallimento nei confronti del deceduto M. P. per avere questi compiuto atti di mala gestio nel periodo in cui era socio accomandatario - e quindi amministratore con responsabilità illimitata - della M. E. s.a.s., che avevano impoverito la società a tutto danno dei creditori sociali, credito però, secondo le appellanti, giuridicamente inesistente perché: innanzitutto tale responsabilità illimitata non sarebbe più invocabile essendosi la società trasformata in s.r.l.; l'azione per far valere la responsabilità solidale del socio ex art. 2260 c.c. spetterebbe solo ai soci della società di persone o alla società rappresentata da un nuovo accomandatario, ma non alla curatela della trasformata s.r.l.; anche a voler ipotizzare che la curatela possa agire ex art. 146 L.F., questa non aveva ancora instaurato alcun giudizio per l'accertamento della responsabilità dell'amministratore.

Le argomentazioni suddette sono tutte giuridicamente infondate.

Rileva la Corte che una volta che una società si è trasformata, come nel caso di specie, da società in accomandita semplice in una società a responsabilità limitata, valgono le regole applicabili alla forma giuridica attuale della società, e quindi in questo caso le regole applicabili sono necessariamente quelle delle s.r.l., con la conseguenza che, all'evidenza, una volta che la società sia fallita come s.r.l., così come non si applica ai soci che avevano amministrato la società in qualità di accomandatari il fallimento in estensione, così a questi si applicano le regole per l'accertamento della loro responsabilità in qualità di amministratori nella veste di ex accomandatari. Sarebbe infatti una aberrazione giuridica sostenere che, poiché la società si è trasformata in s.r.l. e non valendo più la responsabilità solidale dell'accomandatario ex art. 2260 c.c., sarebbe precluso al curatore, pur in presenza di atti di mala gestio dell'accomandatario, l'accertamento della sua responsabilità ex art. 146 L.F. per i danni cagionati alla società e ai creditori sociali. Al contrario, logica vuole che poiché la società si è trasformata in una società di capitali, non essendo più invocabile l'art. 2260 valevole per la società di persone, valgono per l'accertamento della responsabilità dell'ex accomandatario le stesse regole che valgono per l'amministratore della s.r.l., cosicché perfettamente legittimato è il curatore, entro i cinque anni dal dichiarato fallimento (che di data al dicembre 2013), all'esercizio dell'azione di responsabilità dei pregressi soci accomandatari se hanno leso, come si deduce nel caso di specie, il patrimonio societario.

Tanto premesso, ammessa la possibilità della Curatela di far valere la responsabilità gestionale ex art. 146 L.F. (che ha natura notoriamente bivalente accorpando in sé sia l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. sia l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.) è del tutto ininfluyente che ad oggi non sia stato ancora introdotto alcun giudizio per l'accertamento del credito o della suddetta responsabilità, dal momento che la Curatela ha rivendicato direttamente nei confronti degli eredi di M. P. le sue

asserite pretese creditorie, richiedendo ad essi tutte le somme distratte dal M. P. al patrimonio sociale, a tal fine anche interrompendo il quinquennio per la prescrizione decorrente dalla dichiarazione di fallimento (allegati alla comparsa di costituzione in appello) e documentando con fatture varie le distrazioni commesse dall'ex amministratore: in particolare le spese notarili di tutti e quattro i trust costituiti dai soci per mettere al riparo i propri beni personali, spese illegittimamente addebitate alla società; i finanziamenti effettuati alle società collegate quando si palesavano segni evidenti di crisi della stessa società M. s.a.s.; la rinuncia ai crediti vantati dalla società M. s.a.s. verso i soci, per cui e in conclusione la Curatela ha ampiamente documentato che esisteva una ragione di credito risarcitoria per tali fatti di mala gestio della società e quindi del Fallimento verso M. P., essendo essenziale e necessaria ai fini dell'esperimento dell'actio pauliana la prova del fatto genetico da cui trae origine l'obbligazione, e non tanto il fatto che il credito sia già stato giudizialmente accertato o che sia in corso di accertamento.

Quanto agli altri presupposti per l'esercizio dell'actio pauliana: integrato è il pregiudizio alle ragioni dei creditori (eventus damni) in quanto il conferimento in un trust di tutti i beni personali di M. P., immobili e quote societarie, imprimendo su di essi un vincolo di destinazione, ha pregiudicato di per sé la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. La contestazione delle appellanti, secondo cui lo stesso giudice avrebbe ommesso di valutare "il pericolo" che il patrimonio del debitore non fosse capiente rispetto all'entità del credito è del tutto inappropriata perché con la costituzione del Trust il Mongadi P. si era spogliato di tutti i suoi beni.

Totalmente priva di coerenza e logicità l'argomentazione secondo cui P. M. non fosse consapevole di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, contestando quindi le appellanti la sussistenza della scientia fraudis, in quanto l'asserito credito risarcitorio non era prevedibile: la doglianza si fonda sostanzialmente sul nulla, dal momento che il M. nel momento in cui conferiva i beni nel trust e quindi nel momento in cui si spogliava del proprio patrimonio era ben consapevole che già a quel momento aveva commesso atti che depauperavano la società e che proprio la costituzione del trust costituiva un modo "per salvare il salvabile". Questi infatti da un lato gravava la società con spese ingiustificate (si vedano le spese notarili dei trust e le erogazioni di finanziamenti alle partecipate) e rinunciava a significativi crediti nei confronti dei soci/familiari, realizzando in tal guisa un vero e proprio svuotamento della M. S.a.s. e dall'altro e al contempo metteva in sicurezza i propri beni personali.

Passando al terzo motivo, che nega la possibilità in concreto di ravvisare un credito risarcitorio alla luce dei documenti prodotti, rileva la Corte che questi sono del tutto inidonei ad escludere la responsabilità del M.: la perizia svolta per la trasformazione della società da s.a.s a s.r.l ex art. 2500 ter c.c. contiene valori inattendibili in quanto la determinazione del patrimonio netto al 30.11.2010 di oltre 2 milioni di euro si è rivelata meramente virtuale, influenzata in modo determinante dalla stima degli immobili rettificata in tale sede, come dimostra la stessa insolvenza della società verificatasi poco tempo dopo. Inoltre i risultati della perizia risultano contraddetti dallo stesso M. F., subentrato nella amministrazione della società dopo la scomparsa del padre, il quale ha riferito, durante l'audizione ex art. 49 L. fallimentare, che già nel 2010 la società fosse in sofferenza, nel momento in cui le banche

avevano revocato le aperture di credito precedentemente concesse (doc. 24 fascicolo di primo grado di parte attrice).

È quindi agevole dedurre che il disponente M. P., quando ancora la società era una s.a.s, percependo immediatamente i risultati economici della quotidiana attività gestoria della società e riuscendo a prefigurarne gli sviluppi anche in relazione all'andamento del mercato, abbia costituito il trust contestualmente al verificarsi della situazione di sofferenza finanziaria della società, conferendo in esso tutti i propri beni all'unico scopo e con la consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori. Suffraga tale conclusione il fatto che il trust in questione sia un atto a titolo gratuito in quanto privo di contropartita in favore del disponente, che quest'ultimo vi abbia conferito tutti i propri beni e che abbia indicato come beneficiari i propri familiari, i quali hanno a loro volta provveduto alla realizzazione di analoghi trust.

Il fatto che poi fosse necessaria la preordinazione dolosa del debitore a ledere le ragioni creditorie è una ragione di contestazione ininfluenza nella dinamica complessiva del presente giudizio, in quanto seppur taluni atti depauperativi, generatori di responsabilità, siano stati posti in essere successivamente alla creazione del trust, sussisterebbe comunque anche la prova di tale dolosa preordinazione, avendo il M. continuato a gravare con spese indebite la società, consapevole di aver messo già in salvo i propri beni personali, così vanificando la responsabilità solidale che su di lui gravava ex art. 2260 c.c. quando la società aveva ancora la forma di una s.a.s.

Sono invece irrilevanti ai fini della sussistenza della scientia damni sia l'avviso di Equitalia del luglio 2011 con cui veniva riconosciuto il credito Iva, sia la testimonianza della dott.ssa Savona in merito al finanziamento della società controllata Celle srl, in quanto anche se tale investimento fosse stato inizialmente prudente e ragionevole, la consapevolezza della predetta sofferenza finanziaria della società al momento del conferimento dei beni nel trust è dimostrata dagli altri succitati elementi probatori, e non esclude che a quel momento fosse un atto dispositivo che aggravava la suddetta situazione finanziaria della s.a.s.

Quanto alla rinuncia ai crediti vantati dalla società nei confronti di alcuni soci essa viene negata dalle appellanti che però non offrono alcuna spiegazione alternativa alla documentazione contabile che la dimostra, segnatamente i libri mastri soci (doc. 18-21 del fascicolo di primo grado della Curatela).

In definitiva l'appello per le ragioni tutte esposte deve essere disatteso e confermata la sentenza impugnata, mentre non ricorrono le condizioni per l'affermazione di una responsabilità aggravata delle appellanti ex art. 96 c.p.c. come domandato dalla Curatela, fondata sulla temerarietà della lite per come proposta non ravvisandosi malafede o colpa grave nella proposizione dell'impugnazione.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste solidalmente a carico delle appellanti C.S. e M. M. in favore della curatela, spese liquidate in € 9.000,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP, come di legge.

Devono essere invece compensate relativamente a M. F. e M. C. che hanno manifestato acquiescenza alla sentenza di primo grado e che sono stati citati solo in qualità di contraddittori necessari ex art. 331 c.p.c.

Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 c.1 quater D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da C.S. e M. M. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze numero n. 3676 del 14.11.17, nei confronti di Fallimento M. E. S.r.l., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello proposto C.S. e M. M. e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- 2) Condanna le appellanti C.S. e M. M. in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di Fallimento M. E. S.r.l, spese che liquida in € 9.000,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cap, come di legge.
- 3) Compensa le spese tra la Curatela e M. F. e M. C..
- 4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla Curatela.
- 5) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio telematica dell'8.4.2022